



COMUNE DI OZZERO
PROVINCIA DI MILANO

***REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA***

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. N. 32 DEL 27/11/2013

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria di cui all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articolo 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento é adottato in attuazione di quanto stabilito dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, al fine di assicurare la gestione dell'imposta municipale propria secondo principi di equità, efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni, contenute nell'all'articolo 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente le disposizioni del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23 e s.m.i.,ed, in generale, le disposizioni contenute nella normativa di legge vigente in materia.

Art. 2
FABBRICATI IN CORSO DI COSTRUZIONE

1. In caso di fabbricato in corso di costruzione ove una parte sia stata ultimata, le unità immobiliari ultimate sono qualificate ai fini dell'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori o, se antecedente, dalla data in cui le stesse sono comunque utilizzate. La superficie dell'area edificabile sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi è ridotta della quota risultante dal rapporto esistente tra la volumetria della parte già costruita ed autonomamente qualificata ai fini dell'imposta come fabbricato e la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato. Il medesimo criterio si applica nei casi di interventi di recupero come definiti dall'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 504/1992.

Art. 3
IMMOBILI LOCATI

1. Ai sensi dall'art. 13 comma 9 D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con Legge 22 dicembre 2011, n. 214,e s.m.i. il comune applica una riduzione di aliquota per gli immobili locati ad uso abitativo, classificati nella categoria catastale A (ad esclusione della categoria A/10) e per gli eventuali immobili asserviti all'abitazione locata nel numero massimo di 1 unità per ciascuna categoria C2 C6 e C7.
2. Per fruire della aliquota ridotta il contribuente dovrà presentare apposita comunicazione redatta su modulo messo a disposizione dagli uffici comunali, ovvero copia del contratto registrato, entro 90 giorni dalla data di registrazione del contratto di locazione; la riduzione decorre dalla data di inizio della locazione. Se la comunicazione o il contratto non vengono presentati nel termine previsto l'applicazione dell'aliquota ridotta decorrerà dalla data di presentazione al protocollo dell'ente.
3. Il soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione della riduzione prevista.
4. In sede di prima applicazione per i contratti in atto, per usufruire dell'agevolazione del presente articolo, la comunicazione di cui al presente articolo, dovrà essere presentata entro il 28 febbraio 2014.

Art. 4
FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI

1. Agli effetti dell'applicazione della riduzione del 50 per cento della base imponibile di cui alla lett. b) del comma 3, dell'art. 13 del D.L. 201/11 e s.m.i , si intendono inagibili o inabitabili i fabbricati in situazione di degrado sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lettere c) e d) della legge 5.5.1978, n. 457, ed ai sensi del vigente regolamento edilizio.
A titolo esemplificativo si considerano inagibili o inabitabili i fabbricati per i quali sussistono le seguenti condizioni:
 - a) strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), con gravi lesioni che possano costituire pericolo a cose e persone, con rischi di crollo
 - c) edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione atta ad evitare danni a cose o persone;
2. L'inagibilità o inabitabilità può essere accertata:
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del proprietario interessato dell'immobile;
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000. Il comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.
3. In ogni caso la riduzione ha decorrenza dalla data nella quale è stata dichiarata o accertata l'inagibilità o inabitabilità del fabbricato come previsto dal comma 2 lett. a) e b) del presente articolo) limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni di inagibilità o inabitabilità.
4. Non si ritengono inagibili o inabitabili i fabbricati in cui sono in corso interventi edilizi. Gli interventi edilizi di demolizione di fabbricato o di recupero a norma dell'art. 31, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge 5/8/1978, n. 457, rientrano nella fattispecie prevista dall'art. 5, comma 6 del D.Lgs. 504/92 "Base imponibile".

Art. 5
DETRAZIONE DELL'IMPOSTA: DISCIPLINA

1. ***Oltre alle ipotesi già disciplinate dall'art. 13 comma 2 del D.L. 201/2011, è considerata abitazione principale:***
 - ***l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziano o disabile che ha acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;***
2. Per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per l'ipotesi sopra specificata, è necessario presentare all'ufficio tributi, una comunicazione nella quale sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile. L'agevolazione potrà essere applicata dalla data di decorrenza del ricovero se tale comunicazione viene presentata entro 90 giorni dalla data in cui l'anziano o disabile ha acquisito la residenza in istituto. Se la comunicazione non viene presentata nel termine previsto l'applicazione delle agevolazioni decorrerà dalla data di presentazione della comunicazione. Il soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale.

- 3. In sede di prima applicazione , per usufruire dell'agevolazione del presente articolo, la comunicazione di cui al precedente comma, dovrà essere presentata entro il 16 dicembre 2013.**

Art. 6

UNITA' IMMOBILIARI CONCESSE IN COMODATO D'USO

Nelle more di una complessiva riforma della disciplina dell'imposizione fiscale sul patrimonio immobiliare, per l'anno 2013, ai sensi dell'art. 2 bis della legge 28 ottobre 2013 n. 124 di conversione del decreto legge 31 agosto 2013, n. 102 , limitatamente alla seconda rata dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono equiparate all'abitazione principale, ai fini dell'applicazione della suddetta imposta, le unita' immobiliari e relative pertinenze, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale. In caso di piu' unita' immobiliari concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione di cui al primo periodo è applicata ad una sola unità immobiliare con le relative pertinenze.

Per usufruire delle agevolazioni previste per l'abitazione principale per l'ipotesi sopra specificata, è necessario presentare all'ufficio tributi, una comunicazione nella quale sono indicati gli identificativi catastali dell'immobile. Il soggetto passivo deve comunicare, entro 30 giorni, il venir meno delle condizioni che consentono l'applicazione delle agevolazioni previste per l'abitazione principale di cui al precedente periodo.

In sede di prima applicazione, per usufruire dell'agevolazione del presente articolo, la comunicazione di cui al precedente comma, dovrà essere presentata entro il 16 dicembre 2013.

Art. 7

VERSAMENTI E RIMBORSI

1. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'importo complessivamente dovuto per annualità d'imposta risulta inferiore ai minimi di legge (12 euro); se inferiore al minimo, l'importo della prima rata si recupera con il versamento a saldo.
2. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Non si fa luogo a rimborsi quando l'importo non risulta superiore ai minimi di legge.

Art. 8

ACCERTAMENTI

1. Il Comune, per la propria azione impositrice, si avvale dell'Istituto dell'accertamento con adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal vigente regolamento relativo all'accertamento con adesione e dal D.Lgs 19 giugno 1997, n. 218.

Art. 9

RATEIZZAZIONE DELLE SOMME DOVUTE PER AVVISI DI ACCERTAMENTO

1. Il contribuente, qualora voglia richiedere la rateizzazione dell'importo dovuto a seguito dell'emissione di avvisi di accertamento, dovrà presentare entro 60 giorni dalla notifica del provvedimento specifica istanza motivando le condizioni di obiettiva difficoltà economica che giustificano la richiesta.

2. Il funzionario responsabile del tributo, viste le ragioni prodotte dal contribuente nell'istanza, fatto salvo il pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso, concede la rateizzazione del solo tributo e degli interessi con le modalità previste dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

Art. 10

RIPETIBILITA' DELLE SPESE DI NOTIFICA

1. Le spese di notifica per gli avvisi di accertamento, di contestazione ed irrogazione delle sanzioni sono ripetibili nei confronti del contribuente o dei suoi aventi causa, ai sensi di quanto disposto dal D.M. 8/01/2001 e successive modificazioni nella misura stabilita dalle disposizioni normative vigenti.
2. Le spese di cui al comma precedente sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni ed agli interessi.

Art. 11

VERSAMENTI EFFETTUATI PER CONTO DEL DE CUIUS

1. I versamenti IMU effettuati in un periodo di un anno successivo al decesso del contribuente, sempreché effettuati nelle scadenze di legge, si considerano regolarmente eseguiti anche se effettuati ancora a nome del de cuius, alle medesime condizioni già applicate allo stesso, fermo restando le situazione a valere degli eredi.

Art. 12

INTERESSI

1. Sulle somme dovute per imposta e per i rimborsi si applicano gli interessi legali con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
2. Sulle somme dovute a seguito di rateizzazione ai sensi dell'art. 8 del presente regolamento si applicano gli interessi con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Art. 13

COMPENSAZIONI

1. Le somme dovute ai contribuenti per avvisi di rimborso dell'imposta possono, su richiesta del contribuente da presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento, essere compensate con quanto dovuto a titolo di imposta municipale propria.

Art. 14

RESPONSABILITÀ PER SANZIONI AMMINISTRATIVE

1. Con riferimento all'articolo 11, comma 6 del D. Lgs 18 dicembre 1997, n. 472 e successive modifiche, ed al fine di escludere la diretta responsabilità del funzionario e degli altri possibili autori che all'interno dell'Ente, e che in relazione al loro ruolo svolgono funzioni fiscali o tributarie, il Comune si assume il debito dell'autore della violazione.
2. L'assunzione dell'onere non si estende ai casi, in cui la violazione sia stata commessa con dolo o colpa grave e agli altri casi in cui la legge vieta espressamente l'assunzione dell'onere stesso.

Art. 15

CASI NON PREVISTI DAL PRESENTE REGOLAMENTO

Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione

- le leggi nazionali e regionali;
- lo Statuto comunale;
- i regolamenti comunali.

Art. 16

ENTRATA IN VIGORE - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio dell'anno 2013 ai sensi del comma 12bis dell'art. 13 del D.L. 201/2011 e s.m.i, fatta eccezione per le disposizioni di cui all'art. 3 che avranno effetti dal 01/01/2014.